DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2014
UNICO e 730
in edicola con

Nell'emendamento del governo sulla disclosure anche un forfait sotto i 2 milioni

Una voluntary anche in Italia

Ravvedimento speciale per chi non ha esportato capitali

DI STEFANO LOCONTE - ERNESTO SELLITTO

Un «ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili» per regolarizzare le attività non dichiarate detenute in Italia. È una delle novità della proposta di emendamento del relatore, Giovanni Sanga del Pd, al testo in discussione in Parlamento. Per quel che riguarda la disclosure delle attività estere viene chiarito che chi aderirà alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione di tali attività unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

La predetta documentazione dovrà essere fornita per tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.

Chi aderirà alla disclosure dovrà versare in un'unica soluzione le somme dovute in base all'invito a comparire di cui all'articolo 5, comma 1, del dlgs19 giugno 1997, n. 218, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Si potrà accedere alla procedura di voluntary disclosure (entro il 30 settembre 2015) solo se l'istanza di ammissione viene presentata prima che la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero di cui il soggetto che intende fare emergere tali attività abbia avuto formale conoscenza.

Ampliati gli sconti penali

Ai fini degli effetti della procedura di collaborazione volontaria è stata ampliata la platea dei reati per i quali l'adesione alla disclosure garantisce una sorta di premialità, ciò non solo in relazione alle attività costituite o detenute all'estero.

Oltre ai reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione viene esclusa la punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento iva (rispettivamente articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs 10 marzo 2000, n. 74). È confermata la riduzione alla metà per le pene in caso di dichiarazioni fraudolente di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Decreto. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i tali delitti. Non vi sono novità in tema di determinazione delle sanzioni che verranno irrogate nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Viene però precisato che, nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, irap, iva e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Così come viene chiarito che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti all'estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro il 1° settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Un forfait sotto i due milioni

Trova finalmente ingresso, nell'ambito del dettato normativo sulla voluntary, la specifica disciplina per i cosiddetti «conti-pocket». Nei casi, infatti, in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20%. Viene altresì chiarito che (I) ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo

continua a pag. 24

Le novità voluntary disclosure

Possibilità di definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva connesse ad attività costituite o detenute in Italia
Estensione della non punibilità ai reati di omesso versamento ritenute e omesso versamento Iva
Estensione della premialità ai fini penali alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute sia per attività estere che attività domestiche
Riduzione di un quarto delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva
Introduzione del metodo forfettario per attività di ammontare complessivo annuo inferiore ai 2 milioni di euro (rendimento calcolato al 5% e aliquota di imposta al 20%)
Ripartizione, salvo prova contraria, della disponibilità finanziaria in quote uguali tra tutti colori che ne avevano la disponibilità
Introduzione del ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili per i periodi di imposta sino a quello in corso al 31 dicembre 2012

Lo **STUDIO ASSOCIATO MERONI CARISSIMI** con sede in Milano, via L. Settembrini n. 1 – www.meronicarissimistudio.it – info@meronicarissimistudio.it, fondato il 01.01.1980, telefono 026694010,

costituito in forma Associata dal 01.01.1980

l'attività è svolta dagli Associati, tutti iscritti al rispettivo Ordine, **GIANFRANCO MERONI, LUIGI CARISSIMI, GIANMARIO LUONI, CESARE MERONI, FRANCO MARIOTTINI, ANDREA COLI** e la collaborazione della dott.ssa Laura Filippi, del dott. Efrem Longoni e della dott.ssa Micaela Brunamonti.

Nello Studio opera la Segreteria Affari Societari (Daniela De Bernardi ed Elena Pez) e la Segreteria Concorsuale (Luisa Agrati e Cristiana Meroni) con esperienza consolidata da oltre vent'anni.
In particolare a Cesare Meroni fa capo l'attività concorsuale e preconcorsuale.

Permane la certificazione ISO 9001:2008, in essere dal 2002.

Precedentemente alla norma legale in vigore dal 15.08.2013, Lo Studio ha in essere la copertura assicurativa con Lloyds di Londra N 1860190.